Fondazione Semeion ETS

Principali norme sul coinvolgimento del Terzo Settore

nella programmazione, monitoraggio e valutazione dei Piani sociali di zona

Norma	Oggetto
Legge n. 328/2000	Legge-quadro sul sistema dei servizi sociali
Decreto legislativo n. 117/2017	Codice del Terzo settore
Decreto legislativo n. 147/2017	Misura nazionale di contrasto alla povertà
Corte costituzionale, sentenza n. 13172020	Valore costituzione della co-programmazione
Decreto Ministeriale n. 72/2021	Linee guida coprogrammazione e coprogettazione
Legge regionale del Lazio n. 11/2016	Legge sui servizi sociali
Legge regionale del Lazio n. 10/2019	Amministrazione condivisa beni comuni
Deliberazione Consiglio Regionale n. 1/2019	Piano sociale regionale
Delibera Giunta Regionale n. 326/2017	Linee guida in materia di coprogettazione
Delibera Giunta Regionale Lazio n. 584/2020	Linee guida per i piani sociali di zona. Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali"
Avviso 1/2022 Ministero Politiche sociali	Finanziamento PNRR: linee di intervento sociale
Delibera Giunta Regionale n. 453/2023	Scadenze per i Piani di zona 2024-2026 Revisione DGR 584/2020 (Aziende Servizi alla Persona e nuovo Nomenclatore)
Delibera Giunta Regionale n. 454/2023	Potenziamento della Governance dei Servizi sociali (Consorzi, Poteri sostitutivi e Reti sociali)
Delibera Giunta Regionale n. 496/2023	Ricognizione dei fondi residui

Legge 328/2000

Art. 1

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 5

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

Legge regionale del Lazio 11/2016

Art. 5

1. Il sistema integrato persegue i seguenti principi:
 k) utilizzo delle esperienze della società civile nella pluralità delle sue espressioni per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
 l) promozione delle più ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei servizi;
2. Il sistema integrato è organizzato con i seguenti criteri organizzativi:
 b) sussidiarietà orizzontale e verticale ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;
 f) partecipazione attiva dei cittadini, partecipazione delle organizzazioni sociali ai processi di programmazione e coprogettazione degli interventi e dei servizi, concertazione con le organizzazioni sindacali.

Art. 39
1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo degli enti del terzo settore e promuovono la partecipazione attiva degli stessi nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione concertata del sistema integrato.

Art. 48
5. Le organizzazioni sindacali e le reti associative di secondo livello del terzo settore sono coinvolti nella fase istruttoria di elaborazione del piano di zona ed esprimono parere sulla proposta di piano.

Piano sociale della Regione Lazio (pagg. 54 e ss.)

Il Piano sociale di Zona è predisposto (…) con il coinvolgimento sostanziale delle organizzazioni sindacali e delle reti associative di secondo livello del terzo settore (…), delle Consulte sulla disabilità, delle associazioni di utenti e familiari e a seguito di percorsi di redazione partecipata inclusiva, in appositi tavoli tematici, delle organizzazioni di primo livello e di associazioni di cittadini e utenti.

I tavoli tematici sono convocati dall'Ufficio di Piano, che ne individuerà la platea dei partecipanti anche attingendo agli appositi albi e registri regionali degli organismi del terzo settore aventi sedi legali o operative nei rispettivi territori. Di ciascun tavolo tematico dovranno essere convocati almeno due incontri annuali, uno dei quali preliminare alla programmazione territoriale – per il censimento dei bisogni, l'emersione di nuovi e la valutazione degli interventi in corso – e uno successivo, per la verifica della programmazione svolta.

Tali meccanismi di partecipazione presuppongono la predisposizione, in capo all'Ufficio di Piano, di un sistema di monitoraggio e valutazione che da un lato presieda a scelte di programmazione e di affidamento dei servizi quanto più possibile rispondenti ai bisogni rilevati e, dall'altro, consenta una valutazione ex post del Piano sociale di Zona in termini di impatto, da condividersi con le realtà operanti sul territorio di riferimento.

Delibera della Giunta regionale del Lazio 584/2020

Nella scelta degli"obiettivi strategici (del Piano di zona) concorre la voce della comunità coinvolta a partecipare tramite soprattutto i suggerimenti e le riflessioni emerse dai Tavoli Tematici. (pag. 16)

La valutazione di impatto sociale necessita di una pluralità di fonti da cui raccogliere i dati da tradurre in informazioni, fondamentale quella rappresentata dai portatori di interesse (gli stakeholder). Seguendo tale percorso si costruisce un giudizio valutativo partecipativo, nel quale si sottolinea il ruolo nuovo conferito al terzo settore, non più soltanto redistributivo, ma anche produttivo. La sua rilevazione spetta all'Ufficio di Piano (…), ma l'analisi e la lettura di questi dati deve essere partecipata, al fine di coinvolgere tutti gli operatori alla ricerca di nuovi possibili cambiamenti. (pagg. 18-19)

Il Piano sociale di zona si propone di sostenere tutte le azioni che i Distretti socio-sanitari compiranno per mantenere i legami sociali e rafforzare la coesione sociale attraverso la messa in rete di tutte le forze presenti sul territorio del pubblico e del privato sociale. La Regione, in collaborazione con i principali stakeholder locali, definirà linee guida e strumenti per coinvolgere tutti gli attori sociali (compresi gli utenti e le loro famiglie) nella programmazione e nella valutazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato.

Il Piano Sociale di Zona è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente dei siti istituzionali dei Comuni e delle Aziende sanitarie locali per la parte elaborata congiuntamente. (pag. 19)

I diversi attori sociali ed istituzionali vengono coinvolti nella governance delle politiche sociali locali, allo scopo di corresponsabilizzarli e rafforzare il senso di appartenenza verso progetti e programmi della rete locale dei servizi. Tali processi partecipativi di co-progettazione territoriale si realizzano attraverso partnership tra ente pubblico e soggetti del terzo settore, così da costruire politiche pubbliche con il coinvolgimento dell'intera società civile, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare. (pag. 30)

Essenziale è il coinvolgimento degli enti del terzo settore sia nel momento programmatorio sia in quella gestionale, cercando di implementare il ricorso al metodo della "co-progettazione", della progettazione partecipata e del lavoro in rete sul territorio. Il coinvolgimento di diversi attori sociali ed istituzionali nella governance delle politiche sociali locali ha lo scopo di corresponsabilizzarli e rafforzare il senso di appartenenza verso progetti e programmi della rete locale dei servizi nonché di migliorare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e società civile. (pag. 46)

Delibera della Giunta regionale del Lazio 454/2023

Favorire la coesione sociale implica porsi obiettivi di lungo periodo non solo contro l'esclusione sociale e la povertà, ma anche nella creazione di reti territoriali di solidarietà all'interno della società che sostengono gli interventi di contrasto all'emarginazione.

Per reti sociali si intendono quell'insieme di risposte e/o risorse umane e istituzionali, pubbliche e private, che si legano con rapporti/relazioni stabili in funzione di percorsi di aiuto.

Per rispondere alla complessità del tessuto sociale è necessario rafforzare le reti territoriali perché sono in grado di assicurare un'integrazione delle strutture, delle risorse, dei soggetti pubblici e privati e dei cittadini, evitando ridondanze e carenze di ambiti di intervento, da un lato, e valorizzando tutte le risorse disponibili, dall'altro.

Le Reti Sociali Territoriali hanno la possibilità di trovare metodi e forme di collaborazione e corresponsabilizzazione tra il Terzo Settore e gli Enti Locali, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 55 del Codice del Terzo Settore, e potranno facilitare la costruzione di una cultura condivisa dell'agire amministrativo. (…)

È fondamentale, per lo sviluppo di una vera coesione sociale e territoriale, che la Pubblica Amministrazione faccia rete tra i suoi servizi e tra i servizi e il territorio, integrando le procedure e garantendo maggiore efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio e delle informazioni. (…)

Gli Enti Locali e i soggetti del privato sociale sono chiamati dalla normativa ad una relazione caratterizzata da partenariato e corresponsabilità, in una logica di amministrazione condivisa.